

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Prov. di Bergamo

**REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA
 TRIBUTARIA**

- **Art. 1**
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

- **Art. 2**
Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto

- **Art. 3**
Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della



soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento).


3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:

- a) in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
- b) in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.);
- c) in L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)
- d) in L. 20.000 per la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- e) in L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
- f) in L. 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
- g) in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definite, e della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio.

□ **Art. 4**
**Ipotesi di annullamento
d'ufficio o di rinuncia
all'imposizione in caso
di autoaccertamento**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- d) doppia imposizione o tassazione
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale



2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

□ **Art. 5**
Criteria di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

□ **Art. 6**
Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.


□ **Art. 7**
Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

□ **Art. 8**
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata all'Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.



- **Art. 9**
Aggiornamento dei valori 1.I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente Regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T.

- **Art. 10**
Pubblicità del regolamento 1.Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.


- **ART. 11**
Entrata in vigore 1.Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 1999.




Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 19.02.1999, pubblicata all'Albo comunale il 24.02.1999 e sino al 10.03.1999, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 17 - comma 40 - della legge 15.05.1997, n. 127, in data 04.03.1999 (O.RE.CO. - Sezione Interprovinciale di Brescia - Prot. n. 99/1602 - Seduta del 04.03.1999 - Atti n. 35).

Dalla Residenza municipale, addì 22.03.1999

IL SINDACO
(Rag. Guido Labaa)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vittorio Fortunato)



dg

=====

n. 2693/R.A.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO


Pubblicato all'Albo Comunale
dal 22.03.1999 al 05.04.1999

Il Messo Comunale
Guido Labaa

Ripubblicato all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 22.03.1999 al 05.04.1999 ai sensi degli articoli 17 - comma 2 - e 85 - comma 3 - del vigente statuto comunale.

Dalla Residenza municipale, addì - 7 APR. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vittorio Fortunato)



dg

